



## **Regolamento per il cofinanziamento delle misure a sostegno dei lavoratori e delle aziende del Terziario Distribuzione e Servizi per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 adottate dagli Enti Bilaterali Territoriali – anno 2020**

### **Premessa**

Il Consiglio Direttivo dell'Ente Bilaterale Nazionale del Terziario (Ebinter), nella riunione dell'11 giugno 2020, preso atto dell'Accordo per la Bilateralità del Terziario, Distribuzione e Servizi emergenza sanitaria Covid-19, sottoscritto tra le Parti Socie Nazionali in data 26 maggio 2020, ha deliberato di destinare per l'anno 2020 un cofinanziamento delle misure a sostegno dei lavoratori e delle aziende del Terziario Distribuzione e Servizi per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 adottate dagli Enti Bilaterali Territoriali.

### **1. Misure adottabili dagli Enti Bilaterali Territoriali**

- a) Per l'anno 2020, gli interventi straordinari di cui ai successivi punti b) e c) adottati dagli Enti Bilaterali Territoriali, sono equiparati alle attività obbligatorie previste dall'art. 22 del CCNL TDS e non necessitano di essere autorizzati dalle Parti Socie nazionali.
- b) Gli Enti Bilaterali Territoriali possono destinare specifiche risorse per contributi solidaristici rivolti ai lavoratori particolarmente colpiti dalla crisi che abbiano subito una sospensione dell'attività lavorativa a seguito dell'emergenza epidemiologica e che accedono alle prestazioni dell'Assegno Ordinario riconosciute dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS), nonché della CIGO o CIG in Deroga, nell'ambito delle risorse disponibili per l'anno in corso o accantonate negli esercizi degli anni precedenti ai lavoratori dipendenti delle aziende iscritte all'Ente in data antecedente al 23 febbraio 2020 o comunque da quando i territori sono stati interessati dai diversi DPCM. Gli Enti Bilaterali Territoriali potranno, inoltre, a seguito di specifici accordi locali o di delibere degli Enti stessi, integrare la suddetta prestazione anche per fronteggiare esigenze di conciliazione vita privata-lavoro determinatesi dall'emergenza in atto (es. congedi parentali/sostegno alla genitorialità). Le risorse effettivamente utilizzate a tali fini verranno cofinanziate ad opera di Ebinter nella misura del 50% fino ad un massimale pari al 17% del totale delle entrate contabilizzate dal singolo Ente Bilaterale Territoriale nel rendiconto consuntivo relativo all'anno 2018 inviato a Ebinter, secondo quanto previsto al punto 3. Tutte le erogazioni dovranno essere riconosciute dagli Enti Bilaterali Territoriali operando le ritenute stabilite dalle norme vigenti, ove previste.



- c) In presenza di iniziative adottate ai sensi del precedente punto b), gli Enti Bilaterali Territoriali potranno prevedere, altresì, contributi volti a sostenere interventi aziendali destinati a rafforzare la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Questo riferendosi, prioritariamente, alle misure concordate tra le parti sociali con gli accordi del 24 aprile 2020 e dell'accordo categoriale del 18 maggio 2020, specificatamente con la costituzione dei Comitati aziendali e/o territoriali nonché la predisposizione dei documenti di valutazione dei rischi (DVR) aziendali atti a prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2. Le risorse effettivamente utilizzate a tali fini verranno cofinanziate ad opera di Ebinter nella misura del 50% fino ad un massimale pari al 8% del totale delle entrate contabilizzate dal singolo Ente Bilaterale Territoriale nel rendiconto consuntivo relativo all'anno 2018 inviato a Ebinter. Tutte le erogazioni dovranno essere riconosciute dagli Enti Bilaterali Territoriali operando le ritenute stabilite dalle norme vigenti, ove previste.

## **2. Ammontare del cofinanziamento**

La quota delle spese complessive cofinanziata a consuntivo da Ebinter è pari al 50% dell'importo destinato alle misure adottate al punto 1. b) fino ad un massimale pari al 17% del totale delle entrate contabilizzate dal singolo Ente Bilaterale Territoriale nel rendiconto consuntivo relativo all'anno 2018 inviato a Ebinter, secondo il format di cui al punto 3.

In presenza di iniziative adottate al precedente punto 1.b) la quota delle spese complessive cofinanziata a consuntivo da Ebinter è pari al 50% dell'importo destinato alle misure adottate al punto 1. c) fino ad un massimale pari all'8% del totale delle entrate contabilizzate dal singolo Ente Bilaterale Territoriale nel rendiconto consuntivo relativo all'anno 2018 inviato a Ebinter, secondo il format di cui al punto 3.

## **3. Requisiti soggettivi**

L'Ente Bilaterale Territoriale che intenda accedere al cofinanziamento dovrà risultare in regola con le disposizioni contenute nell'Accordo sulla Governance del 19 marzo 2014 e nel CCNL Terziario 30 luglio 2019, così come alle indicazioni operative emanate da Ebinter in attuazione dei suddetti Accordi:

- aver adottato lo Statuto definito dalle Parti socie nazionali;
- aver trasmesso ad Ebinter copia del proprio rendiconto consuntivo per l'anno 2018 secondo il format predisposto, unitamente alla relazione degli organi e del collegio dei revisori.



#### **4. Procedura**

L'Ente Bilaterale Territoriale interessato ad accedere al cofinanziamento dovrà comunicare ad Ebinter, anche in via telematica, preventivamente quanto deliberato:

- a. Contenuti, finalità e articolazione delle misure da adottare con relative delibere e/o accordi territoriali allegati
- b. Numero presunto delle aziende e dei lavoratori coinvolti
- c. Ammontare dello stanziamento deliberato come preventivo con relativa delibera allegata

#### **5. Riconoscimento del contributo**

A seguito della verifica della presenza dei requisiti di cui al punto 2. e di tutte le comunicazioni richieste al punto 3., previa delibera del Consiglio Direttivo di Ebinter in occasione della prima riunione mensile utile, la presidenza di Ebinter comunicherà all'Ente Bilaterale Territoriale il riconoscimento del cofinanziamento rispetto alle misure adottate e deliberate da ciascun EBT e l'importo massimo del cofinanziamento possibile prendendo a base il rendiconto consuntivo relativo all'anno 2018 inviato a suo tempo a Ebinter, nonché ogni altra eventuale indicazione operativa ad esso relativa.

#### **6. Erogazione del contributo**

L'erogazione del contributo avverrà a fronte dell'invio in copia ad Ebinter di apposito verbale a consuntivo approvato e deliberato dagli organi di ciascun EBT, in cui risultino elencati i giustificativi di spesa ed una rendicontazione analitica di tutte le spese effettivamente sostenute - fermo restando che potranno essere richiesti a campione fatture e/o documenti di dettaglio attestanti le spese sostenute - per importi non superiori a quelli indicati nel preventivo dei costi di cui al punto 3., di regola entro 45 giorni dal ricevimento di tale documentazione presso la sede di Ebinter in Roma, Via Marco e Marcelliano 45, anche in via telematica.

Roma, 11 giugno 2020

**ACCORDO PER LA BILATERALITÀ  
DEL TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI  
EMERGENZA SANITARIA COVID-19**

Il giorno 26 maggio 2020, si sono incontrate in via telematica Confcommercio Imprese per l'Italia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, per esaminare le conseguenze sui lavoratori e sulle imprese del settore del Terziario, Distribuzione e Servizi e concordare interventi straordinari da realizzarsi attraverso la bilateralità contrattuale per rispondere alla situazione emergenziale in atto.

**PREMESSO CHE**

- Fra le economie avanzate, l'Italia è tra le più coinvolte dal contagio del COVID-19 e questo ha determinato l'adozione di provvedimenti volti a prevenire la diffusione del *virus* con misure di contenimento sociale su tutto il territorio nazionale;
- tali misure hanno comportato una pesante contrazione di tutte le attività economiche e dei consumi e l'intervento di provvedimenti normativi di carattere eccezionale nel campo del sostegno a lavoratori ed imprese.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti in epigrafe,

- prendono atto dei provvedimenti di legge e amministrativi sin qui emanati per affrontare l'emergenza e concordano sulla necessità di implementare tali interventi dedicando specifica attenzione alle ricadute negative che la diffusione dell'epidemia Covid-19 e la conseguente situazione di emergenza sanitaria hanno prodotto sulle attività economiche di tutto il Paese;
- condividono la necessità di attivare tutti i meccanismi della bilateralità, secondo le caratteristiche proprie dei singoli Enti/Fondi, anche modificando temporaneamente le previsioni dell'art. 22 del CCNL TDS, come di seguito indicato e, di conseguenza,

**CONCORDANO QUANTO SEGUE**

**1) CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA'**

In deroga a quanto previsto dal CCNL TDS, relativamente alle funzioni dell'Ente Bilaterale Nazionale del Terziario Distribuzione e Servizi (di seguito, Ebinter) e degli Enti Bilaterali Territoriali, si definisce quanto segue.

- a) Per l'anno 2020, gli interventi straordinari di cui ai successivi punti b) e c) adottati dagli Enti Bilaterali Territoriali, sono equiparati alle attività obbligatorie previste dall'art. 22 del CCNL TDS e non necessitano di essere autorizzati dalle Parti Socie nazionali.
- b) Gli Enti Bilaterali Territoriali possono destinare specifiche risorse per contributi solidaristici rivolti ai lavoratori particolarmente colpiti dalla crisi che abbiano subito una sospensione dell'attività lavorativa a seguito dell'emergenza epidemiologica e che

accedono alle prestazioni dell'Assegno Ordinario riconosciute dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS), nonché della CIG in Deroga, nell'ambito delle risorse disponibili per l'anno in corso o accantonate negli esercizi degli anni precedenti ai lavoratori dipendenti delle aziende iscritte all'Ente in data antecedente al 23 febbraio 2020 o comunque da quando i territori sono stati interessati dai diversi DPCM. Gli Enti Bilaterali Territoriali potranno, inoltre, a seguito di specifici accordi, integrare la suddetta prestazione anche per fronteggiare esigenze di conciliazione vita privata-lavoro determinatesi dall'emergenza in atto (es. congedi parentali/sostegno alla genitorialità). Le risorse effettivamente utilizzate a tali fini verranno cofinanziate ad opera di Ebinter nella misura del 50% fino ad un massimale pari al 17% del totale delle entrate contabilizzate dal singolo Ente Bilaterale Territoriale nel rendiconto consuntivo relativo all'anno 2018 inviato a Ebinter. Tutte le erogazioni verranno riconosciute operando le ritenute stabilite dalle norme vigenti, ove previste.

- c) In presenza di iniziative adottate ai sensi del precedente punto b), gli Enti Bilaterali Territoriali potranno prevedere, altresì, contributi volti a sostenere interventi aziendali destinati a rafforzare la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Questo riferendosi, prioritariamente, alle misure concordate tra le parti sociali con gli accordi del 24 aprile 2020 e dell'accordo categoriale del 18 maggio 2020, specificatamente con la costituzione dei Comitati aziendali e/o territoriali nonché la predisposizione dei documenti di valutazione dei rischi (DVR) aziendali atti a prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2. Le risorse effettivamente utilizzate a tali fini verranno cofinanziate ad opera di Ebinter nella misura del 50% fino ad un massimale pari al 8% del totale delle entrate contabilizzate dal singolo Ente Bilaterale Territoriale nel rendiconto consuntivo relativo all'anno 2018 inviato a Ebinter.
- d) Le predette misure costituiranno oggetto di specifici regolamenti operativi a cura di ciascun Ente/Fondo. Su tale base gli Organi delle diverse sedi della bilateralità, una volta deliberati i predetti regolamenti operativi, li sottoporranno all'approvazione dell'Assemblea dei soci straordinaria.

## **2) ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA**

In tale ambito, le Parti ritengono opportuno continuare a fornire un supporto agli iscritti concedendo agli stessi prestazioni maggiormente mirate a fronteggiare l'emergenza.

In tale ottica, gli organi dei Fondi possono proporre all'Assemblea dei soci nuove ed ulteriori prestazioni da definirsi in riferimento all'evoluzione dell'emergenza epidemiologica in atto.

Il riconoscimento di tali prestazioni avverrà nell'ambito dei massimali che verranno stabiliti dagli organi dei Fondi.

I Fondi e le Casse potranno, previa valutazione attuariale, mantenere in copertura sanitaria, sia per le prestazioni dirette che indirette, almeno fino al 31 ottobre 2020, i lavoratori iscritti dipendenti di imprese che per il fermo temporaneo dell'attività accederanno agli ammortizzatori sociali.

\*\*\*\*\*

Le Parti si impegnano sin da ora ad incontrarsi entro il mese di luglio p.v. per monitorare l'applicazione del presente Accordo e per valutare eventuali ulteriori interventi a fronte dell'evolversi dell'emergenza in atto e dei provvedimenti legislativi eventualmente emanati a tale proposito.

L.C.S.

Confcommercio Imprese per l'Italia



Filcams-Cgil



Fisascat-Cisl



Uiltucs-Uil



